

<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i></p>	
<p>1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è soppressa la lettera a).</p>	<p>soppressione norma assunzione ispettori</p>
<p>2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso.</p>	<p>eliminazione delle prestazioni accessorie erogate dall'inps per le cure termali</p>
<p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.</p> <p>4. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on-line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge di cui al decreto-legge 30 settembre 2003 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326."</p> <p>5. Le prestazioni in denaro versate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale vengono corrisposte con riserva. L'Istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'Istituto bancario o Poste Italiane spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nel caso di cui al periodo precedente i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto bancario o Poste Italiane spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo</p>	<p>Commissioni bancarie</p>

obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo, sono tenute a menzionare all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 2, 3, 4 e 5.